AGENZIA DELLE DOGANE

Roma, 25 luglio 2005

Protocollo: 3278

Rif.: Vs.

Allegati:

Alle Direzioni Regionali
dell'Agenzia delle Dogane
TUTTE

e, p.c.

All'ufficio Staff Tecnologie per l'Innovazione
SEDE

All'Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti
Ufficio Servizi di Coordinamento e di Supporto
SEDE

OGGETTO: Regolamento (CE) n. 2286/2003 della Commissione del 18.12.2003 recante modifica al Reg. 2454/93. Allegato 38. Compilazione della casella 37 del DAU.

Sono pervenuti alcuni quesiti riguardanti l'allegato 38 del Regolamento in oggetto e gli esempi esplicitati per la compilazione della casella 37: Regime – A Prima suddivisione.

In particolare, tali quesiti riguardano l'esatta compilazione della casella 37 del DAU, nel caso di spedizione di merce allo stato estero introdotta in deposito doganale.

Esaminata la questione e tenuto conto dell'avviso espresso dai Servizi della Commissione, appositamente interpellati, si chiarisce che, nel caso in cui merci non comunitarie sono vincolate ad un regime doganale economico, come ad esempio il regime del deposito doganale, esse sono soggette alle norme per l'esportazione come prevede l'articolo 182, paragrafo 3, del Codice doganale comunitario (Reg. CEE 2913/92).

In questa ipotesi, trova applicazione l' articolo 161, paragrafo 5, del citato Codice doganale e deve essere presentata una dichiarazione d'esportazione presso l'ufficio doganale preposto alla vigilanza nel luogo in cui l'esportatore è stabilito, ovvero dove le merci sono imballate o caricate per essere esportate.

In caso di riesportazione accompagnata da un'operazione di transito comunitario, l'ufficio doganale di partenza vista l'esemplare n. 3 della

AREA CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI
Ufficio Regimi Doganali e Fiscali
00143 Roma, Via Mario Carucci 71 – Telefono +390650246045 – Fax +39065001037 - e-mail: dogane.tributi.regimi@agenziadogane.it

dichiarazione di esportazione e la restituisce al dichiarante dopo aver apposto la dicitura " export", in rosso, su tutti gli esemplari del documento di transito- articolo 793, paragrafo 6, delle Disposizioni di applicazione del Codice doganale comunitario (Reg. CEE 2454/93).

Nell'ipotesi in esame, il codice da utilizzare nella casella 37 della dichiarazione di esportazione è pertanto il codice " 3171": il codice 31 si riferisce al regime di esportazione richiesto e il codice 71 al regime precedente (vincolo al regime del deposito doganale).

Per contro, quando le merci non comunitarie, che soggiornano nel territorio doganale della Comunità, non sono vincolate ad un regime doganale economico, la riesportazione deve essere notificata alle autorità doganali ai sensi del citato articolo 182, paragrafo 3, del Codice doganale.

In questo caso specifico, le merci non sono soggette al regime doganale dell'esportazione e pertanto non occorre presentare alcuna dichiarazione di esportazione.

In ordine a quanto sopra rappresentato, si prega di informare gli Uffici situati nei rispettivi ambiti di competenza e, a livello locale, le categorie professionali interessate.

Il Direttore dell'Area Centrale
Dr.Aldo Tarascio